

Edizione di giovedì 5 luglio 2018

ACCERTAMENTO

Rilevanza probatoria delle e-mail reperite presso i server aziendali
di Marco Bargagli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Riunioni “domestiche” dei manager senza stabile organizzazione Iva
di Davide Albonico

ACCERTAMENTO

Multiattività: studi di settore ad efficacia ridotta
di Luca Caramaschi

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – III° parte
di Sergio Pellegrino

IVA

Fatturazione elettronica: trasmissione post circolare 13/E/2018
di EVOLUTION

ACCERTAMENTO

Rilevanza probatoria delle e-mail reperite presso i server aziendali

di Marco Bargagli

Nell'ambito delle **ordinarie attività** di “**accesso, ispezione, e verifica**” i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti di regolare “**ordine di accesso**” o “**foglio di servizio**” e previa esibizione delle proprie **tessere personali di riconoscimento**, possono esperire **mirate ricerche** all'interno dei **locali aziendali** con il **preciso scopo** di acquisire alla verifica fiscale dati e/o notizie anche di carattere **extra contabile** (esempio: **appunti, manoscritti, brogliacci, supporti informatici**) che, successivamente, potranno costituire **elementi**, anche di **natura presuntiva**, su cui fondare eventuali proposte di **rettifica del reddito**.

In tale contesto si ricorda che l'[articolo 52 D.P.R. 633/1972 \(ai fini Iva\)](#) e l'[articolo 33 D.P.R. 600/1973 \(ai fini delle imposte sui redditi\)](#), contengono le **disposizioni giuridiche di riferimento** regolando, di conseguenza, i **poteri riservati** all'Amministrazione finanziaria nel corso di una **verifica fiscale**.

In particolare, per **espressa disposizione normativa**, l'ispezione documentale (e la relativa ricerca dei **dati e delle notizie da acquisire al controllo**) si estende a **tutti i libri, registri, documenti e scritture**, compresi quelli la cui tenuta e conservazione **non sono obbligatorie**, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque **accessibili tramite apparecchiature informatiche** installate in detti locali (esempio *computer, floppy disk, pen drive*).

A livello procedurale, i **verificatori fiscali**, nell'ambito delle operazioni ispettive:

- **esibiscono** al contribuente **l'ordine di accesso o foglio di servizio** corredato dalle **tessere personali di riconoscimento**;
- **illustrano** all'imprenditore i **diritti e i doveri** sanciti dalla **L. 212/2000** contenente, come noto, le “**disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**”, che saranno formalizzati successivamente nel **processo verbale di verifica**;
- **richiedono l'esibizione della documentazione contabile e fiscale** la cui **istituzione e conservazione è obbligatoria** in base alle vigenti disposizioni normative, significando che i **libri, registri, scritture e documenti** di cui venga **rifiutata** l'esibizione non potranno essere presi in considerazione a **favore del contribuente** ai fini dell'accertamento **in sede amministrativa o contenziosa**;
- **procedono**, autonomamente, ad **effettuare ricerche** presso i locali aziendali ritenuti **maggiormente strategici** ai fini della verifica in corso, onde **acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie**.

Con particolare riferimento alla documentazione **extra contabile** conservata su supporto

informatico, la **prassi operativa** ha opportunamente rilevato che: *“in sede di apertura della verifica è sempre necessario valutare, in relazione agli obiettivi dell'intervento e alle circostanze del caso concreto, l'opportunità di procedere a ricerche finalizzate all'acquisizione di:*

- **supporti informatici fisici** (cd, dvd, hard-disk esterni, chiavi usb, ecc.);
- **dati presenti nell'hard-disk** dell'elaboratore, mediante trasferimento su altro supporto informatico esterno (**cosiddetta copia forense**)”.

Le suddette ricerche hanno infatti una duplice rilevanza di **natura contabile ed extracontabile**, in quanto trattasi di **documenti sviluppati dal contribuente per finalità di controllo gestionale** ovvero per altre esigenze interne che, tuttavia, possono rivelarsi comunque utili ai fini del **controllo fiscale** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II – parte III- capitolo 2 “**Poteri esercitabili**”, pag. 27).

L'utilizzabilità, ai fini tributari, dei **documenti informatici** acquisiti all'interno dei **server aziendali**, è stata confermata anche dalla **giurisprudenza di legittimità** e, nello specifico, l'eventuale **reperimento di contabilità non ufficiale** contenuta nei *personal computer* dell'impresa può costituire **un valido indizio**, purché connotato dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza**, su cui poter **fondare** successivamente **l'accertamento** di un maggior **reddito imponibile**.

Tale approccio ermeneutico è stato confermato dalla suprema **Corte di Cassazione, sezione 5^a civile, la quale**, nella **sentenza n. 4600 del 09.03.2016**, ha sottolineato che: *“gli elementi di carattere presuntivo rilevati nella verifica e nell'istruttoria sono stati anche avvallati e rafforzati dal rinvenimento di documentazione extracontabile quale può essere considerato anche un supporto informatico ... che alcuni files evidenziavano operazioni in uscita dai conti correnti bancari intestati al procuratore generale della società senza indicazione dei beneficiari e senza che di esse vi fosse traccia nella contabilità sociale .. (omissis)”*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST CIRCOLARE GDF 1/2018

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Riunioni “domestiche” dei manager senza stabile organizzazione Iva

di Davide Albonico

La mera esistenza di una **sede di direzione** non è sufficiente per poter ritenere sussistente una stabile organizzazione ai fini Iva.

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, con le **sentenze nn. 12237 e 12240 del 18.05.2018**.

Sebbene, difatti, le nozioni di **stabile organizzazione** ai fini delle imposte dirette e di **centro di attività stabile** ai fini Iva sono parzialmente sovrapponibili, per determinare l'esistenza di quest'ultima, come da insegnamento della **Corte di Giustizia**, è comunque necessaria la **presenza permanente dei mezzi umani e materiali** necessari per le prestazioni di servizi.

Ripercorrendo i **fatti di causa**, le controversie traggono origine da due differenti verifiche fiscali relative agli anni 2002 e 2003. In particolare l'Agenzia delle entrate, ritenendo sussistente in Italia una stabile organizzazione Iva di un consorzio avente sede legale in Francia, sul presupposto che le **riunioni di alcuni manager** del consorzio stesso si fossero **tenute sul territorio nazionale**, intendeva recuperare a tassazione l'Iva non versata sulle operazioni compiute dai consorziati nazionali in favore del consorzio francese. Ciò sulla base dell'assunto, ex [articolo 7, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), che tali operazioni fossero **rilevanti territorialmente in Italia** essendo state realizzate non nei confronti di un soggetto estero bensì di una sua stabile organizzazione in Italia.

La **Commissione tributaria provinciale di Torino** accoglieva entrambi i ricorsi presentati dalle società istanti sulle singole annualità, decisioni che venivano confermate anche in secondo grado dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Avverso tali decisioni l'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione lamentando l'errata interpretazione del giudice d'appello nel ritenere che la **nozione di “stabile organizzazione” rilevante ai fini delle imposte dirette**, ai sensi dell'[articolo 162 Tuir](#), così come ricavata anche dall'articolo 5 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, fosse **diversa dalla nozione di “centro di attività stabile” ex [articolo 7, comma 4, lett. d, D.P.R. 633/1972 rilevante ai fini Iva](#)**. Secondo l'Amministrazione finanziaria difatti le due nozioni sarebbero sostanzialmente **sovrapponibili**.

Le conclusioni dei giudici della Corte di Cassazione sono però differenti. Nel rigettare entrambi

i ricorsi presentati dall'Agenzia delle entrate, la Suprema Corte ha **escluso la sussistenza sul territorio italiano di una stabile organizzazione Iva** per il solo fatto che le riunioni di alcuni manager, italiani residenti in Italia, del consorzio transalpino fossero avvenute sul territorio nazionale.

In via preliminare, i giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di una stabile organizzazione Iva va sì desunta dall'**articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE** contro le doppie imposizioni e dal suo **Commentario**, ma al tempo stesso va integrata, al fine di individuare un cd. **centro di attività stabile**, con i requisiti prescritti dall'[**articolo 9 della Sesta direttiva CEE n. 77/388**](#) del Consiglio del 17 maggio 1977, come **interpretata nel tempo dalla Corte di Giustizia**, che, nel tentativo di colmare il vuoto normativo, ha cercato di meglio definire e identificare il concetto di stabile organizzazione ai fini Iva rispetto a quello ai fini delle imposte dirette (sentenza 6 febbraio 2014, causa C-323/12; sentenza 7 maggio 1998, causa C-390/96; sentenza 17 luglio 1997, causa C-190/95) e dalla stessa **Corte di Cassazione (sentenza n. 10925 del 25.07.2012)**.

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie, va difatti evidenziato come il concetto di stabile organizzazione ai fini Iva non aveva trovato alcuna collocazione nell'impianto normativo comunitario fino all'emanazione del [**Regolamento UE 282/2011**](#), di attuazione alla [**Direttiva n. 2006/112/CE**](#).

In particolare, ai sensi dell'**articolo 11** del citato Regolamento, una “branch Iva” consiste in una *“qualsiasi organizzazione, ..., caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione ... consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione ...”*.

Ritornando al caso di specie, secondo i Supremi giudici, l'esistenza in Italia di una sede di direzione del Consorzio transalpino non costituisce circostanza idonea ad integrare, ex [**articolo 7 D.P.R. 633/1972**](#), il presupposto per l'**imponibilità** delle prestazioni rese allo stesso dai consorziati.

A tale riguardo, la **prova** della sussistenza di una stabile organizzazione Iva, che **può essere desunta da elementi indiziari** quali l'**identità delle persone fisiche che agiscono** per l'impresa straniera e per quella nazionale e dalla partecipazione degli stessi a trattative o alla stipulazione dei contratti, non è soddisfatta, a parere dei giudici della Suprema Corte, per il solo fatto che alcuni manager dell'ente estero si siano riuniti sul territorio nazionale, venendo a **mancare quella componente di apporto umano e tecnico** dotata di un certo grado di **stabilità** per lo svolgimento autonomo delle funzioni dell'ente straniero.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Multiattività: studi di settore ad efficacia ridotta

di Luca Caramaschi

Non sono poche le situazioni nelle quali i **contribuenti** (imprenditori individuali o società) svolgono, con la medesima partita Iva, più **attività** dalle quali conseguono **ricavi**.

In questi casi la disciplina degli **studi di settore**, che dovrebbe con il periodo d'imposta 2017 arrivare a compimento in favore dei nuovi **indicatori sintetici di affidabilità fiscale** (gli ISA) applicabili dal periodo d'imposta 2018, presenta modalità compilative e applicative differenti rispetto alle **posizioni monoattività**.

Si tenga presente, poi, che non necessariamente la “**multiattività**” rilevante ai fini degli **studi di settore** deve coincidere con la possibilità concessa dall'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) di **separare le attività ai fini Iva**, in quanto è solo necessario che il contribuente abbia aperto in relazione all'attività esercitata il relativo **codice ATECO**.

Sul tema si osserva che con il **D.M. 11.02.2008** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnato una svolta nella gestione degli **studi di settore** con riferimento ai soggetti cosiddetti “**multiattività**”.

In una logica di **semplificazione degli adempimenti**, infatti, vengono abrogate tutte le disposizioni che fino al 2006 hanno regolato tale fenomeno (in particolare la **compilazione dei modelli M** “*Annotazione separata – composizione dei ricavi*” ed **N** “*Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua*”, propedeutici all'applicazione del **software “Gerico Annotazione Separata”**). **Semplificazioni** che vengono ben spiegate dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 31/E/2008](#), che tuttora conserva piena validità.

Secondo le attuali disposizioni, peraltro, l'obbligo di **separazione** dei ricavi permane anche in presenza di attività da **parametri** (non marginali), in quanto lo stesso è previsto quando per almeno una delle attività svolte trovano applicazione gli **studi di settore**.

Al fine di operare la **separazione** dei ricavi è presente all'interno di ogni singolo **studio di settore** una sezione specifica dedicata a tale scopo e che seguito si riporta.

Imprese multiattività	1 Prevalente		Studio di settore (1)		Ricavi (1)		,00
	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	Studio di settore (3)	Ricavi (3)	Studio di settore (4)	Ricavi (4)	
2 Secondarie							,00
3 Altre attività soggette a studi						Ricavi	,00
4 Altre attività non soggette a studi						Ricavi	,00
5 Aggi o ricavi fissi						Ricavi	,00

L'attuale regola da seguire è quella per la quale, in presenza di più attività svolte, trova applicazione lo **studio di settore** relativo alla **"attività prevalente"**, da intendere come **"quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi"**.

Particolari criteri poi sono dettati dalla citata [circolare 31/E/2008](#), per individuare **"l'attività prevalente"**. I contribuenti che esercitano più attività d'impresa devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso **studio di settore**; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi **codici d'attività**, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.

Per quanto attiene alle concrete modalità di **annotazione separata** dei ricavi, il citato documento di prassi precisa che il contribuente può utilizzare il **metodo** ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).

Il documento di prassi in commento poi fornisce **esemplificazioni utili** a comprendere le diverse situazioni che possono scaturire dalla compilazione del prospetto indicato in precedenza.

Gli esempi della circolare AdE 31/E/2008



Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – III° parte

di Sergio Pellegrino

Proseguendo l'analisi delle **possibili obiezioni sull'opportunità di istituire un trust**, una questione sempre ricorrente è quella relativa al fatto che ci sono **moltissime pronunce giurisprudenziali in materia** e ciò dimostrerebbe come, facendo un *trust*, si rischi di **finire nel "mirino" dell'Agenzia delle Entrate** piuttosto che di **qualche giudice**.

Partiamo dal **fatto incontrovertibile**: è effettivamente vero che sono **tantissime le sentenze che hanno ad oggetto trusts** ed è altrettanto vero che la più parte di queste **"smontino" i trusts che giudicano**, con conseguenze nefaste per chi li ha istituiti, che possono toccare, a seconda dei casi, la sfera **tributaria, civile** e, in alcuni frangenti, quella **penale**.

Ma siamo sicuri che questo sia un **fattore negativo**?

Una **vasta produzione giurisprudenziale** dimostra, innanzitutto, che ci troviamo al cospetto di un **istituto giuridico "vivo"**, che viene utilizzato effettivamente e diffusamente da parte degli operatori.

Non altrettanto può dirsi, per fare soltanto un esempio, per gli **atti di destinazione** o per i **patrimoni destinati ad uno specifico affare**: le pronunce non ci sono (o sono comunque pochissime), e non perché questi siano strumenti giuridici che "funzionano" meglio, ma semplicemente perché sono **scarsamente usati nella pratica**.

Nel contempo, questa grande "attenzione" da parte dei giudici evidenzia come il sistema sia in grado di produrre quegli **anticorpi necessari** per contrastare un **utilizzo distorto dell'istituto**: questo aspetto rappresenta una **garanzia** per chi si comporta correttamente nell'istituire il proprio *trust*, così come per il terzo che si viene ad interfacciare con i *trusts* istituiti da altri.

È evidente infatti che, anche l'**istituto giuridico più "nobile"**, se asservito a finalità fraudolente, **perde la propria meritevolezza** e diventa strumento utilizzato **non per affermare i propri diritti, ma per pregiudicare quelli altrui**: in questi casi il sistema giudiziario deve intervenire per **censurare** questi comportamenti e, sanzionandoli, difende non solo l'**interesse particolare** e quello **collettivo**, ma anche **lo stesso istituto giuridico** dalle distorsioni che ne rischiano di **minare la credibilità**.

Va detto però che se ci si soffermasse sulla **lettura delle sentenze**, anziché limitarsi ai **titoli degli articoli** che magari le commentano e sintetizzano in modo (talora) impreciso, si appurerebbe facilmente come ad essere **censurato da parte dei giudici** non è, evidentemente, il

ricorso al *trust* in sé, quanto il tentativo posto in essere di sottrarsi ad obbligazioni nei confronti dei creditori piuttosto che dell'erario o dei propri legittimari.

Non è dunque il *trust* il problema, ma l'illegittimo obiettivo che si è perseguito ricorrendo ad esso, tant'è che **qualsiasi cosa si fosse fatta, e qualsiasi istituto si fosse utilizzato in alternativa, il giudizio finale non sarebbe evidentemente cambiato.**

Se il cliente, dunque, giustamente si preoccupa di quale possa essere la **percezione** del “resto del mondo” (amministrazione finanziaria *in primis*) del *trust* che è intenzionato a istituire, gli va spiegato come questa sia strettamente dipendente dal **modo in cui intende strutturare il *trust*** e da quelle che sono le **finalità che realmente persegue**.

Il cliente deve **comprendere la filosofia e le logiche dell'istituto e rispettarle**: altrimenti, se così non è, meglio lasciar perdere e non fare nulla.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Fatturazione elettronica: trasmissione post circolare 13/E/2018

di **EVOLUTION**

EVOLUTION Euroconference Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica PA, anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole della trasmissione delle fatture elettroniche anche alla luce della circolare 13/E/2018.

La fattura elettronica è **trasmessa al Sdl entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione**:

- dal **soggetto obbligato ad emetterla** (cedente/prestatore) oppure
- per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un *intermediario*.

La trasmissione al Sdl è effettuata con le seguenti **modalità**:

- posta elettronica certificata, di seguito **“PEC”**;
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web e l'app**;
- sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello **“web service”**;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

Sebbene l'emissione, e quindi la trasmissione, della fattura debba essere **contestuale** alla cessione, in fase di **prima applicazione** delle nuove disposizioni, “*si ritiene che il file fattura, ... inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*” ([circolare AdE 13/E/2018](#)).

I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un **colloquio totalmente automatizzato** tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il Sdl, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere **preventivamente abilitati** dal Sdl attraverso una procedura di **“accreditamento”** e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un **numero rilevante di file fatture elettroniche**.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sdl effettua una serie di **controlli** che riguardano la presenza, all'interno del *file*, delle **informazioni obbligatoriamente previste** e, per alcune di essi, la **validità** (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la **coerenza** (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota Iva e dell'imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è **scartata** dal Sdl e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una **“ricevuta di scarto”**. In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il Sdl restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una **ricevuta** in cui viene specificato il **buon esito del processo** sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del *file*. La ricevuta di consegna contiene anche l'informazione della **data di ricezione da parte del destinatario**.

Il **momento di invio** della **ricevuta** di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del **Sdl non è sincrono rispetto al momento di trasmissione** della fattura stessa al Sdl. I tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare **da pochi minuti sino a 5 giorni**, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (ad esempio fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è **scartata**, l'emittente ha **5 giorni** per trasmettere al Ddl la **fattura elettronica corretta** senza incorrere in alcuna **sanzione**.

A detta dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 13/E/2018](#)) la fattura elettronica deve essere **nuovamente inviata** con la **data** ed il **numero** del documento **originario**. Qualora ciò **non sia possibile** occorre procedere, **alternativamente**, a:

- l'emissione di una fattura con **nuovo numero** e **data** (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdl), per la quale risulti un **collegamento alla precedente fattura scartata** dal Sdl al fine rendere evidente la **tempestività** della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- l'emissione di una fattura nelle modalità di cui al punto precedente ma ricorrendo ad una **specifica numerazione** che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratti di un **documento rettificativo** di una **fattura precedentemente scartata**. Ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2

fatture del contribuente scartate dal Sdl sino a quella data), potranno essere emesse la n. **1/R** del 10/01/2019 e la n. **50/R** dell'8/03/2019 annotate nell'**apposito sezionale**.

La data di esigibilità dell'imposta è identificabile con la **data riportata nella fattura (data di emissione)**.

In merito, invece, all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta, la stessa viene identificata dalla **data di ricezione** attestata al destinatario:

- dai **canali telematici di ricezione** ovvero
- dalla **data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla **data di messa a disposizione** sempre **nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo).



The advertisement features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a network of lines and dots. A dark grey bar at the bottom contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Design by Euroconference / Prosp